

CASS. CIV. SEZ. I, ORD., (UD. 08-11-2022) 24-01-2023, N. 2162

Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. ZULIANI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26294/2018 proposto da:

(Omissis) a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 13, presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Di Porto, che la rappresenta e difende, per procura speciale allegata in calce al ricorso, al quale si è aggiunto l'avv. Giuseppe Di Girolamo, per procura speciale depositata

il 15.7.2022;

- ricorrente -

contro

Fallimento (Omissis) a r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Conti Rossini n. 95, presso l'avv. prof. Giuseppe Ruffini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Angelo Castagnola, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

BTS Biogas Srl , Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1512/2018 depositata il 7.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.11.2022 dal Cons. Zuliani Andrea.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Alessandria dichiarò il fallimento di (Omissis) a r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche (Omissis)) su richiesta della Procura della Repubblica e su istanza della creditrice BTS Biogas Srl .

(Omissis) propose reclamo, lamentando che non le fosse stata riconosciuta dal tribunale la qualifica di impresa agricola, come tale non assoggettabile a fallimento. La Corte d'Appello di Torino respinse il reclamo e condannò la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento e della creditrice istante.

Contro tale sentenza (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Si è costituito con controricorso il fallimento (Omissis) a r.l., mentre BTS Biogas Srl è rimasta intimata. La Procura generale non ha depositato conclusioni. Le parti costituite hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è formulato "in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L.Fall., art. 1, comma 1, nonché all'art. 2135 c.c."

1.1. Con questo motivo si sostiene la tesi, in diritto, secondo cui la natura di impresa agricola, ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, dovrebbe essere valutata con riguardo alla situazione esistente al tempo dell'avvio del procedimento prefallimentare, essendo invece irrilevante l'attività concretamente svolta dall'imprenditore negli anni precedenti. Si sostiene, quindi, che la corte d'appello avrebbe disatteso tale principio, valorizzando, per attribuire alla ricorrente la

qualifica di imprenditore commerciale, l'attività prevalente di produzione di energia da biomasse che era cessata oltre un anno prima della presentazione dell'istanza di fallimento.

1.2. Il motivo è inammissibile, prima di essere anche infondato.

1.2.1. L'inammissibilità deriva dal rilievo che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che la Corte d'Appello di Torino non ha affermato che la ricorrente fosse - al tempo della dichiarazione di fallimento - un'impresa agricola e che fosse tuttavia fallibile per il pregresso esercizio di un'attività commerciale. La corte territoriale ha invece accertato la permanente qualifica di imprenditore commerciale in capo ad (Omissis), anche al momento della presentazione dell'istanza di fallimento, affermando che l'interruzione della produzione di energia da biomasse - dovuta a una rottura dell'impianto e alla mancanza di risorse finanziarie per ripararlo - non determinava il mutamento di oggetto sociale e non dimostrava lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività agricola.

La sentenza impugnata è dunque basata sulla corretta distinzione tra interruzione dell'attività produttiva e mutamento dell'oggetto dell'attività d'impresa. Essa è inoltre motivata sulla valutazione, in fatto, che l'interruzione della produzione era involontaria e solo temporanea, con argomenti desunti anche dalla dichiarata intenzione della società di presentare una proposta di concordato preventivo il cui business plan indicava ingenti ricavi previsti proprio dalla cessione dell'energia prodotta negli anni a venire.

Il motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione in fatto - del resto, come tale, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti ben noti (Cass. S.U. n. 8053/2014) - e attribuisce alla corte d'appello una statuizione in diritto che invece non si rinviene nella sentenza impugnata e nemmeno è implicita nella decisione assunta.

1.2.2. In ogni caso, la tesi in diritto sostenuta da parte ricorrente è infondata, perchè l'assoggettabilità a fallimento di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo, invece, all'attività da cui origina l'insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata, sia riconducibile l'insorgere dei debiti che l'imprenditore "non è in grado di soddisfare regolarmente" (L.Fall., art. 5, comma 2).

Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico" (Cass. n. 5342/2019).

2. Il secondo motivo di ricorso viene formulato, "in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L.Fall., art. 1, comma 1, nonchè all'art. 2135 c.c., avuto riguardo: I) alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 423; II) al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 14, comma 13-quater".

2.1. Il motivo è duplice, perchè, da un lato, è volto a sostenere che, in forza del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 14, comma 13-quater l'attività di produzione di energia da biomasse sia da considerare attività agricola in sè stessa e non solo in quanto connessa alla prevalente attività di produzione delle biomasse; dall'altro lato, è volto a sostenere che, in forza della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 423, la produzione da parte di un'impresa agricola di energia da biomasse nei limiti di 2.400.000 kwh annui sia da considerare sempre attività connessa a un'attività agricola prevalente, a prescindere da qualsiasi ulteriore indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia.

2.2. Il motivo, così scomposto, è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.2.1. Infondata è la proposta interpretazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 14, comma 13-quater, il quale così dispone: "L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato art. 2135 c.c. e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria".

Parte ricorrente propone un'interpretazione di tale disposizione evidentemente contraria al senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" (art. 12, comma 1, preleggi), posto che sostiene che essa sia scritta per qualificare come attività agricola, non solo e non tanto l'attività di "produzione di biomasse" (dato che questa è già attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.), quanto piuttosto la stessa produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse. Ma tale lettura contro il significato letterale non è sostenibile, non solo per il limite posto all'interprete dall'art. 12 preleggi, ma anche perchè non è affatto vero che la disposizione, se interpretata letteralmente, resterebbe priva di contenuto normativo. Innanzitutto, non è scontato che la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale i cui prodotti non siano destinati all'alimentazione rientri nella nozione di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (v., in senso contrario, con riferimento all'allevamento di cavalli da corsa, Cass. n. 12791/1997); in secondo luogo, il contenuto normativo dell'art. 14, comma 13-quater, è esplicitamente indicato e chiaramente desumibile dal suo tenore letterale, trattandosi di definire i limiti della produzione di biomasse qualificabile come attività agricola ("cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati") e di escludere tale attività dall'applicazione delle "disposizioni in materia di boschi e foreste" e dalla "normativa comunitaria" in materia di "colture permanenti".

2.2.2. Inammissibile è, invece, il motivo di ricorso laddove denuncia la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 423, a mente del quale: "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3, e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui alla L. 27 dicembre

2006, n. 296, art. 1, comma 1093, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442".

Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che tale disposizione non venne invocata dalla ricorrente a sostegno del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ma che anzi essa era stata utilizzata dal tribunale a ulteriore sostegno della accertata fallibilità dell'impresa, pur formalmente agricola. Non si discusse, pertanto, davanti alla corte d'appello, dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale disposizione di legge (ovverosia dei limiti quantitativi dell'energia prodotta dalla ricorrente), ma solo della sua rilevanza in ambito civilistico (trattandosi chiaramente di una disciplina di carattere fiscale), che veniva tra l'altro negata proprio dalla reclamante. Ed è evidente che l'accertamento del fatto necessario per valutare la sua corrispondenza alla fattispecie normativa astratta non può essere proposto e affrontato in questa sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso è svolto, "in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L.Fall., art. 1, comma 1, nonché all'art. 2135 c.c., avuto riguardo agli artt. 1362 e 1363 c.c.".

3.1. Questo motivo è diretto a contestare l'accertata prevalenza dell'attività industriale di produzione di energia sull'attività propriamente agricola della produzione di biomasse e si concentra, in particolare, sul contratto che regolava il rapporto tra la ricorrente e l'impresa agricola di C.C. e D.D.. In sostanza, (Omissis) a r.l. era proprietaria di alcuni terreni circostanti l'impianto di produzione di energia, mentre altri terreni limitrofi erano di proprietà o comunque nella disponibilità dell'impresa Bovone. Tutti questi terreni venivano coltivati dall'impresa agricola Bovone, che era contrattualmente impegnata a produrre solo biomasse e a vendere tutto il prodotto realizzato alla ricorrente. La corte d'appello, confermando la decisione del tribunale, ha considerato prodotti agricoli acquistati da terzi le biomasse provenienti dai fondi dell'impresa Bovone, per trarne la conseguenza che l'attività di produzione di energia di (Omissis) non era qualificabile come attività connessa all'impresa agricola, perchè non posta in essere mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata (art. 2135 c.c., comma 3).

3.2. Il motivo è inammissibile, perchè, tramite una generica indicazione dei criteri normativi di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati, propone, a ben vedere, un riesame del fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'attività d'impresa svolta dalla ricorrente.

3.2.1. Si censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui l'impresa agricola Bovone, pur avendo firmato il contratto di collaborazione con la ricorrente, manteneva "la propria libertà ed autonomia nell'ambito della propria azienda"; con la conseguenza che le biomasse prodotte sui terreni di quell'impresa non sono state considerate tra le risorse autoprodotte da (Omissis) a r.l., ai fini della valutazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività connessa di produzione di energia. Ma davvero non si spiega e non si comprende come e perchè con tale valutazione la corte d'appello avrebbe violato i criteri legali di interpretazione dei contratti e, in particolare, il dovere del giudice di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e di tenere conto del loro

comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), nonché di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.).

In definitiva, si trattava di stabilire se la produzione di biomasse sui terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa Bovone fosse da attribuire a tale impresa oppure ad (Omissis) a r.l.. Il contratto tra le parti attribuiva chiaramente all'impresa Bovone il compito di coltivare i terreni e produrre la biomassa. Pertanto, per giungere a una diversa conclusione, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che i vincoli fissati nel contratto all'attività dell'impresa Bovone fossero tali e tanti da rendere puramente fittizia la sua presenza quale soggetto autonomo e distinto rispetto ad (Omissis), in modo da attribuire direttamente a quest'ultima l'attività agricola della prima. Non risulta che una tale ipotesi sia stata formulata dalla stessa ricorrente e, ciò che è sufficiente rilevare in questa sede, non si spiega in che modo essa sarebbe imposta dal corretto utilizzo dei criteri legali che limitano la discrezionalità del giudice del merito nell'interpretazione dei contratti.

4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023